

**COMUNE DI CAPANNORI                      REP. N. 16503**

**(PROVINCIA DI LUCCA)**

**APPALTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL POLO  
SCOLASTICO DI CAPANNORI PER SUCCESSIVE FASI DI  
DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E ADEGUAMENTO DELLE  
STRUTTURE ESISTENTI. PRIMO STRALCIO. CIG: 89596400D4  
CUP: G53H20000070005.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2023 (duemilaventitre) e questo giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio, nella Sede Municipale di Capannori ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza Aldo Moro, 1, avanti a me, **Dr. Marco Ciancaglini**, Segretario Generale del Comune di Capannori, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali l'Amministrazione Comunale è parte ai sensi dell'articolo 97, comma 4°, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e il medesimo roga il presente contratto mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal 10 novembre 2022 al 10 novembre 2025 – numero di serie 3867FFC01E52C254 e che il certificato non risulta revocato alla data odierna, sono personalmente comparsi i signori:

**1) Ing. Nico Tellini**, nato a Montevarchi (Ar) il 02 dicembre 1972, identificato per conoscenza personale, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Gestione del Territorio" del Comune di Capannori (codice fiscale e partita I.V.A. 00170780464) e domiciliato per la qualifica presso la Sede del Comune di Capannori ubicata in Capannori (Lu), capoluogo, Piazza Aldo

Moro, 1, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente contratto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e ciò in forza dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8, 2° comma, lettera c) del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 30 dicembre 2010, esecutiva e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Sindacale di nomina n. 07 del 01 marzo 2022 ed il medesimo firma il presente contratto mediante firma digitale rilasciata da Poste Italiane EU Qualified Certificates CA, la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal 12 ottobre 2020 al 12 ottobre 2023 – numero di serie 4bcf99023d8dfab9 e che il certificato non risulta revocato alla data odierna.

Il medesimo dichiara inoltre l'insussistenza a proprio carico di conflitto di interessi nell'intervenire alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013; (di seguito Amministrazione appaltante).

**2) Sig. Perrone Cosimo** nato a Campi Salentina (Le) il 26 febbraio 1986, identificato con patente di guida n. U1S055211G, con scadenza il 26 febbraio 2027, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto non in proprio ma unicamente nella sua qualità di procuratore speciale, come nominato e costituito con Procura Speciale redatta dal Legale Rappresentante dinanzi al notaio Dott. Luca Di Pietro, notaio in Gallipoli, iscritto presso il collegio notarile di Lecce, in data 09 febbraio 2023, Rep. 9256, dell'Impresa

Alfa Impianti s.r.l. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 02665960759) con sede in Galatone (Le) Via Lecce S.S. 101 Km 22,245 snc, capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra l'Impresa Alfa Impianti s.r.l. capogruppo e mandataria e l'Impresa Edil Generali s.r.l. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 03818200754) con sede in Galatone (Le), Zona Industriale, Lotto 200 sn, Impresa mandante, Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituitasi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il tutto come risulta dall'atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai rogiti dell'Avv. Andreina De Nunzio, Notaio in Galatone, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Lecce, Repertorio n. 18.728, raccolta 13,756, del 28 giugno 2022, registrato a Lecce in data 29 giugno 2022 al n. 15759, serie 1T e che in copia conforme all'originale redatta dal Notaio suddetto, viene conservata nel fascicolo e sebbene materialmente non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra riportato, si ribadisce e si conferma che il suddetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese è costituito da:

- a) Impresa Alfa Impianti s.r.l. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 02665960759) con sede in Galatone (Le) Via Lecce S.S. 101 Km 22,245, Impresa capogruppo e mandataria;
- b) Impresa Edil Generali s.r.l. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 03818200754) con sede in Galatone (Le), Zona Industriale, Lotto 200 sn, Impresa mandante.

Il Procuratore Speciale dell'Impresa capogruppo e mandataria del

Raggruppamento Temporaneo di Imprese suindicato firma il presente contratto con firma digitale rilasciata da Namirial CA Firma Qualificata , la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>, ove risulta la validità dal 09 febbraio 2021 al 08 febbraio 2024 - numero di serie 5CA28C7ABEA041DB che il certificato non risulta revocato alla data odierna;

(di seguito Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, è stato costituito un Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti ai rogiti del Dott. Giovanni De Donno, Notaio in Maglie, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Lecce, Repertorio n. 39348. raccolta 19100, del 27 maggio 2022, che in copia conforme all'originale redatta dal Notaio suddetto, viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra riportato, si ribadisce e si conferma che il suddetto Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti è costituito da:

- a) PMG Engineering s.r.l. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 04774860755) con sede in Galatone (Le) Via Corsieri, 4;
- b) STE s.r.l. (codice fiscale e partita I.V.A. n. 02009780764) con sede in Potenza (Pz) Via del Gallitello, snc;
- c) Ing. Carlucci Emiliano (codice fiscale CRLMLN94H26G942U e partita I.V.A. n. 02009780764) con sede in Bella (Pz), frazione di San Cataldo, Via Zippariello, 2.

Le parti contraenti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'articolo 32,

comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici Decreto Legislativo n. 50/2016,.

I Signori comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità io Segretario Generale sono certo, con l'assistenza dei testimoni (Serena Russo e Carla Favilla, funzionarie del Comune di Capannori, identificate per conoscenza personale; Alessandro Pavani, nato a Milano il 18 febbraio 1967, identificato con carta di identità CA42821AK) per questo atto ed a maggior chiarimento di quanto segue premettono:

**CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 09 novembre 2021, esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo denominato "Messa in sicurezza del Polo Scolastico di Capannori per successive fasi di demolizione, ricostruzione e adeguamento delle strutture esistenti, primo stralcio", per un importo complessivo dei lavori di € 8.978.275,88 (euro ottomilioninovecentosettantottomiladuecentosettantacinque e centesimi ottantotto) I.V.A. esclusa, di cui € 8.565.454,64 (euro ottomilionicinquecentosessantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro e centesimi sessantaquattro) I.V.A. esclusa, quale importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta e € 412.821,24 (euro quattrocentododicimilaottocentoventuno e centesimi ventiquattro), I.V.A. esclusa, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo del quadro economico pari a € 12.100.000,00 (euro dodicimilionicentomila e centesimi zero);

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1256 del 10 novembre 2021 del Settore Gestione del Territorio, veniva stabilito di procedere all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di cui trattasi (c.d. "appalto integrato") mediante gara a procedura aperta di cui all'articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive

modifiche ed integrazioni, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2° del suddetto Decreto Legislativo e sue successive modifiche ed integrazioni e che la modalità di gara sarebbe avvenuta secondo procedura interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) avvalendosi dei servizi della Stazione Unica Appaltante come individuata ai sensi della convenzione sottoscritta in data 22 luglio 2020 nella Provincia di Lucca;

**CHE** nei giorni 26 novembre 2021 in seduta aperta al pubblico e nei giorni 27, 28 e 29 novembre 2021 in seduta riservata si è svolta la gara a procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori sopra citati e come risulta dal relativo verbale di gara del 29 novembre 2021, è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, il quale ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 23,00% (euro ventitre e centesimi zero per ogni cento euro) sull'elenco dei prezzi unitari e così pertanto per un importo netto pari ad € 6.758.256,035 (euro seimilionesettecentocinquantottomiladuecentocinquantasei e centesimi zero trentacinque), I.V.A. esclusa, cifra alla quale deve essere aggiunta la somma di € 412.821,24 (euro quattrocentododicimilaottocentoventuno e centesimi ventiquattro), I.V.A. esclusa, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e così per un complessivo importo contrattuale di € 7.171.077,28 (euro settemilionicentosettantunmilasettantasette e centesimi ventotto), I.V.A. esclusa, il tutto come risulta dall'offerta economica presentata in sede di gara dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore e che in copia, unitamente all'offerta tecnica, vengono conservate in atti e, sebbene materialmente non allegate al presente contratto, ne formano parte integrante e so-

stanziale, come meglio specificato al successivo articolo 21 del presente contratto;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 431 del 22 aprile 2022 del Settore Gestione del Territorio si provvedeva all'approvazione della proposta di aggiudicazione ed all'affidamento dei lavori di cui trattasi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore;

**CHE** il Raggruppamento di Imprese Appaltatore dichiara di recepire il verbale di verifica e di validazione del progetto definitivo approvato con la suindicata deliberazione e di ritenerlo di conseguenza eseguibile ed appaltabile;

**CHE** sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria sia dell'Impresa capogruppo e mandataria che dell'Impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore come da provvedimento di integrazione dell'efficacia dal Responsabile Unico di procedimento Prot. 10076 del 13 febbraio 2023;

**CHE** in attuazione dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2002 n. 266, viene attestato quanto segue:

- l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile, con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 06 febbraio 2023 e con scadenza validità il 06 giugno 2023, protocollo documento INAIL n. 36694120, hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'Impresa capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, Impresa Alfa Impianti s.r.l.;

- l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile, con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso in data 09 gennaio 2023 e con scadenza di

validità il 09 maggio 2023, protocollo documento INPS 34167034, hanno dichiarato la regolarità contributiva dell'Impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, Impresa Edil Generali s.r.l.

- PMG Engineering srl, DURC n. 35607937, scadenza 18 marzo 2023;
- STE srl, DURC n. 35199025, scadenza 21 febbraio 2023;
- Ing. Emiliano Carlucci, attestazione INARCASSA n. 945108, scadenza 26 maggio 2023.

#### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Articolo 1. Oggetto del contratto - progettazione esecutiva**

L'Amministrazione appaltante, come sopra costituita e generalizzata per mezzo del Legale Rappresentante, conferisce al Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, come sopra costituito e generalizzato che accetta senza riserve per mezzo del proprio Procuratore Speciale, l'appalto integrato dei lavori di "Messa in sicurezza del Polo scolastico di Capannori per successive fasi di demolizione, ricostruzione e adeguamento delle strutture esistenti, primo stralcio". Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 7.171.077,28 (euro settemilionicentosestantunomilasettantasette e centesimi ventotto), oltre IVA nella misura di legge, così suddiviso:

i) euro 162.855,96 (euro centosessantaduemilaottocentotantacinque e centesimi novantasei), compresa Inarcassa al 4%, oltre IVA al 22%, per la progettazione esecutiva;

ii) euro 7.008.221,32 (euro settemilionioctomiladuecentoventuno e centesimi trentadue), compresi oneri di sicurezza e oneri Covid, oltre IVA al 10%, per l'esecuzione dei lavori.

La Stazione Appaltante prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà eseguita dal Raggruppamento temporaneo di professionisti indicato in fase di gara costituito da **PMG Engineering srl** (capogruppo) con sede in Galatone (Le), Via Corsieri n°4, Codice fiscale e partita IVA 04774860755, **STE srl** (mandante) con sede in Potenza, Via Macchia San Luca 361/C, Codice fiscale e partita IVA 02009780764 ed **Ing. Emiliano Carlucci** (mandante) con sede in Bella (Pz), frazione San Cataldo, Via Zippariello n° 2, Codice fiscale CRLMLN94H26G942U e P.IVA 0209780764.

L'Impresa stessa assicura che il Progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni del progetto Definitivo posto a base di gara obbligandosi a recepire le proposte migliorative avanzate in fase di offerta; la stessa l'impresa stessa procederà all'esecuzione dei lavori di cui trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, in conformità al progetto esecutivo validato ed approvato dalla stazione appaltante.

L'impresa si impegna, altresì, a rispettare le previsioni di cui al "Piano di Sicurezza e di Coordinamento", conforme a quanto previsto dall'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e del Piano Operativo di Sicurezza consegnato alla stazione appaltante. L'appaltatore, attraverso il progettista suindicato si obbliga entro il termine essenziale di 90 (novanta) giorni, naturali successivi e continui decorrenti dall'ordine di servizio, a presentare al responsabile del

procedimento il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui si tratta, il quale provvederà all'esame del progetto stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere secondo il procedimento previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il progetto esecutivo verrà approvato dal Comune di Capannori.

Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verranno applicate le penali previste dall'articolo 4.6 del Capitolato Speciale d'Appalto, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte del Comune ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Progettista dovrà realizzare il progetto esecutivo nel pieno rispetto delle qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, come integrate per effetto delle proposte migliorative avanzate in fase di offerta dall'Impresa, nel quale si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che l'Impresa dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell'Impresa stessa esclusivamente dal contratto e dal Capitolato Speciale o in essi richiamati.

Qualora il progetto esecutivo redatto dal Progettista non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Comune avvierà la procedura prevista per la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, con conseguente incameramento della cauzione prestata.

L'appaltatore s'impegna alla esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle

contenute nel cronoprogramma presentato a corredo della propria offerta a quelle contenute nell'offerta tecnica dando atto che le migliorie presentate in sede di gara sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Articolo 2. Capitolato d'appalto**

L'appalto viene conferito a corpo e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145, del D.Lgs.50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti, e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Trattandosi di un appalto a corpo, sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

### **Articolo 3. Ammontare del contratto**

L'importo contrattuale ammonta a € 7.171.077,28 (euro settemilionicentosettantunomilasettantasette e centesimi ventotto), I.V.A. esclusa, di cui € 6.595.400,07, (euro seimilionicinquecentonovantacinquemilaquattrocento e centesimi sette) I.V.A. esclusa, quale importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, e € 412.821,24 (euro quattrocentododicimilaottocentoventuno e centesimi ventiquattro) I.V.A. esclusa, quali oneri per la sicurezza e oneri Covid non soggetti a ribasso d'asta Euro 162.855,96 euro (centosessantaduemilaottocentocinquantacinque e centesimi novantasei), compresa Inarcassa ed IVA esclusa, per la

progettazione esecutiva. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, comma 5bis, del D.Lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

## TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

### **Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione della progettazione e dei lavori**

La progettazione esecutiva dovrà essere terminata entro 90 [novanta] giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, come stabilito dall'art. 3.7 del Capitolato speciale d'appalto, facente parte del progetto definitivo approvato.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i tempi previsti dall'art. 3.8 del capitolato speciale d'appalto, dalla data di approvazione del progetto esecutivo. L'Impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato. In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL ed alla CASSA EDILE territorialmente competente, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro. Il tempo utile per

ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 672 (seicentotrentadue), di cui 532 giorni (cinquecentotrentadue) naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori come da capitolato speciale di appalto, e i restanti 140 giorni (centoquaranta), naturali e consecutivi, per ultimare i lavori come da capitolato speciale di appalto.

#### **Articolo 5. Penale per i ritardi**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

La penale prevista per il ritardo nell'ultimazione lavori, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Si veda in tal senso l'art. 4.6 e 3.10 del Capitolato speciale di appalto.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

#### **Articolo 6. Penale per i ritardi nella progettazione esecutiva**

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 3.7 e 3.8 del Capitolato Speciale, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell'importo contrattuale di cui all'art. 3 del presente atto relativo alla progettazione esecutiva.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori**

È ammessa la sospensione dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi e comunque in tutti i casi e con le modalità dell'art.107 del D.Lgs.50/2016, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.106 del Decreto Legislativo 50/2016.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare l'Impresa deve garantire, anche attraverso un suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000, per tutta la durata dei lavori, la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività ed i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le

necessarie comunicazioni in merito, anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.4.2000 n. 145 è assunta dal sig. De Leo Andrea nato a Nardò (Le) il 25 agosto 1974 in qualità di Legale rappresentante e Amministratore dell'Impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10. Modifica del contratto**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi.

Le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia potranno intervenire nei limiti di cui all'art.106, commi 1, lett. b), c) e d), nonché commi 2 e ss .

#### **Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

Il pagamento all'Impresa del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo, è effettuato all'approvazione del progetto esecutivo e previa verifica della polizza di cui all'art. 24.4 d.lgs. 50/2016; il pagamento, sarà effettuato, ex art. 59, comma 1 quater, d.lgs. 50/2016, direttamente a favore del Progettista.

Può essere corrisposta un'anticipazione all'appaltatore, entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs.50/2016.

I pagamenti in acconto, relativi alla esecuzione dei lavori, verranno effettuati in ragione dell'effettivo andamento dei lavori, comprensivo delle opere e delle lavorazioni per la sicurezza, con le modalità di cui all'art. 4.3 e 4.4 del C.S.A., al netto della ritenuta dello 0,50%.

I pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione

collettiva, ove dovuti. Nell'ipotesi di inadempienza contributiva trova applicazione l'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al conto finale dei lavori

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa garanzia fideiussoria come meglio specificato dall'art.9.1 del C.S.A. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento è G53H20000070005 e il C.I.G. attribuito alla gara è 89596400D4.

Come previsto dall'atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, citato nelle premesse, *“verranno emesse dalle imprese raggruppate fatture separate il cui importo cumulativo dovrà corrispondere a quello della relativa contabilità dei singoli S.A.L.... Le fatture di cui sopra saranno pagate dal soggetto Appaltante alle singole imprese raggruppate”*.

Gli avvisi di avvenuta emissione degli ordinativi di pagamento saranno inviati ai seguenti recapiti: per l'Impresa capogruppo e mandataria Impresa Alfa Impianti s.r.l.: [alfaimpianti.snc@legalmail.it](mailto:alfaimpianti.snc@legalmail.it) e/o al seguente recapito postale: Galatone (LE), 73044 Via S.S. 101 Km. 22,245, snc. e per l'Impresa mandante Edil Generali s.r.l. [edilgenerali@legalmail.it](mailto:edilgenerali@legalmail.it) e/o al seguente recapito postale: Galatone (LE) Zona Industriale – Lotto 200, snc.

I mandati di pagamento saranno emessi sulla Tesoreria del Comune di Capannori ed il loro pagamento sarà così effettuato: all'Impresa capogruppo e mandataria Impresa Alfa Impianti s.r.l. mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Leverano, Agenzia di Galatone (LE), Codice IBAN IT42V086037966000000319721, intestato a AF Enterprise srl in virtù del contratto di servizio di Tesoreria del 05/01/2023 che l'Impresa ha dichiarato dedicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni ed indicato nella propria nota del 12 gennaio 2023 ricevuta con Pec Prot. n. 3110 del 16 gennaio 2023 e conservata in atti. Nella suddetta nota viene indicato la Signora Montagna Maria Felicita quale persona delegata ad operare su detto conto, nonché rappresentante legale della Società AF Enterprise srl.

- per l'Impresa mandante Impresa Edil Generali S.r.l. mediante bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Banca Popolare Pugliese – Agenzia di Melissano (LE) - Codice IBAN IT32Z0526279760CC0221185736 e gli altri Istituti di Credito che l'Impresa mandante ha dichiarato dedicati ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed indicato nella propria nota del 20 maggio 2022

e conservata in atti. Nella suddetta nota viene indicato il Signor Perrone Salvatore quale persona delegata ad operare su detto conto.

Per quanto riguarda il pagamento del Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, si applica l'art. 59 comma 1 quater del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché l'art. 4.5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Come previsto dall'articolo 6 dell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti *“i pagamenti derivanti dall'esecuzione del suddetto appalto, verranno effettuati dall'Ente committente direttamente ai soggetti associati, dietro emissione di fattura, ovvero, qualora espressamente richiesto dall'Ente committente medesimo, alla Capogruppo e da questa ripartiti fra i soggetti associati nella misura sopra riportata”*. I mandati di pagamento saranno emessi sulla Tesoreria del Comune di Capannori ed il loro pagamento sarà così effettuato:

- a PMG Engineering s.r.l. mediante bonifico bancario all'Istituto di Credito Intesa San Paolo, filiale di Nardò, Corso Galliano 2/B, codice IBAN IT62X0306979822100000007786, che l'Impresa ha dichiarato dedicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed indicato nella propria nota del 05 agosto 2022 e conservata in atti. Nella suddetta nota vengono indicati i signori Paolo Mengoli e Giovanni Marcuccio quali persone delegate ad operare su detto conto.

- a STE s.r.l. mediante bonifico bancario all'Istituto di credito BPER, Agenzia 2 di Potenza, Via del Gallitello, 101, codice IBAN IT63W0538704203000002917098, che l'Impresa ha dichiarato dedicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive

modifiche ed integrazioni, ed indicato nella propria nota del 05 agosto 2022 e conservata in atti. Nella suddetta nota vengono indicati i signori Telesca Rocco, Telesca Francesco Rosario e Cuello Puello Yomaira Deidenia quali persone delegate ad operare su detto conto.

- a Ing. Carlucci Emiliano mediante bonifico bancario all'Istituto di Credito Poste Italiane S.p.A., Ufficio Postale di Ruoti, Via Appia, snc, codice IBAN IT18I0760104200001053509467 che l'Impresa ha dichiarato dedicato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed indicato nella propria nota del 05 agosto 2022 e conservata in atti. Nella suddetta nota viene indicato il Signor Emiliano Carlucci quale persona delegata ad operare su detto conto.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non

referibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 10.2 del C.S.A. regolamentano la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata al Comune e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso il Comune potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

#### **Articolo 12. Ritardo nei pagamenti**

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita per legge.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita per legge.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in

occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio presso l'Autorità Giudiziaria competente per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

### **Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali

vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel capitolato speciale d'appalto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi,

l'obbligo di custodia è a carico dell'Amministrazione Comunale. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/2010 e art. 102 del Codice Contratti.

#### **Articolo 14. Risoluzione del contratto**

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 51-53, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.;

- nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il 15 per cento del valore iniziale del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,

all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

#### **Articolo 15. Controversie**

Ai sensi dell'articolo 205 del Codice, se, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni:

a) Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo precedentemente indicato, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

b) Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

c) Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore precedentemente indicato.

d) Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto b), acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, formula la proposta di accordo bonario. Se la proposta è accettata dalle parti, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, essendo esclusa la competenza arbitrale, la definizione delle controversie è attribuita al giudice ordinario del foro di Lucca.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del d.l. 76/2020, prima dell'avvio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni da tale data, presso la Stazione Appaltante, è costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

Un componente del Comitato sarà scelto dal Comune e uno dall'Appaltatore, mentre il terzo con funzioni di Presidente sarà scelto in accordo tra i due componenti di nomina di parte; in caso di mancato accordo, la nomina del

Presidente sarà effettuata ai sensi del l'art. 6, comma 2, terz'ultima linea, d.l. 76/2020, nominati secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, d.l. 76/2020. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all'ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Le decisioni del Collegio vengono assunte ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.l. 76/2020. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.

### TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

#### **Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura

industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento la direzione lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun

soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

### **Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia**

Il Comune effettuerà le valutazioni discrezionali previste dalla legge nei confronti delle ditte per le quali vengono fornite informazioni atipiche ai sensi dell'art.10, comma 9, del d.P.R. 252/1998. Il Comune valuterà le informazioni supplementari atipiche – di cui all'art.1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n.629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n.252/1998.

L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

L'appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. L'appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia al Comune, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

L'appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in

relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. L'appaltatore è consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all'autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate.

Le imprese esecutrici, prima dell'avvio dei lavori, forniranno attraverso un sistema informatico, appositamente approntato, i dati relativi alla ditta, nonché le informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui lavoratori da occupare nei cantieri.

L'appaltatore è consapevole che, nel caso in cui successivamente alla stipula del presente atto pervenga dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lucca – informativa da cui emerga a suo carico una delle circostanze ostative previste dall'articolo 10 comma 7 del D.P.R. n. 252, che il presente contratto sarà risolto di diritto.

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

Ai sensi dell'art. 6.1 del C.S.A. e dell'allegato VII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della

redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza prevista dal predetto articolo 29, comma 5, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;

- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. Entro gli stessi termini, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui

rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008,

nonché:

- una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;

- il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere. Gli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti devono essere assolti dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45 del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato.

L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente articolo, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Per le Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere, secondo quanto stabilito dall'art. 50 e dall'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,

l'appaltatore è obbligato:

- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato III allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

- a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati allo stesso decreto;

- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

- ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione delle norme di sicurezza e è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato 'V, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato. Per le modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, si richiama espressamente l'art. 6.2 del C.S.A.

Inoltre, come stabilito dall'art. 6.1 del C.S.A., l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto

attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato 'V al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati dello stesso decreto, secondo quanto stabilito dall'art. 6.1 del C.S.A.

### **Articolo 19. Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 2.18 del capitolato speciale d'appalto. In particolare si dà atto che le Imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo hanno dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:

a) Impresa capogruppo e mandataria: il 100% della categoria OS23 e parte delle lavorazioni di cui alle categorie OG1 e OG11, con esclusione delle lavorazioni di cui all'art. 1, c. 53 legge 190/2012 e s.m.i., ad imprese idoneamente qualificate nei limiti e nel rispetto della normativa vigente in materia e della "*lex specialis*" di gara;

b) Impresa mandante: parte di opere ricadenti nelle categorie oggetto dell'appalto per la propria quota di partecipazione (OG1), il tutto entro i limiti di legge escluse le attività di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012.

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la documentazione di cui all'art. 7.1 del C.S.A. Per tutto il resto si rinvia all'art. 7.1 del C.S.A. Nel rispetto con quanto previsto dall'art. 31, comma 8, d.lgs. 50/2016, il progettista non può avvalersi del subappalto.

## **Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

### *20.1. Garanzia per mancato od inesatto adempimento*

L'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha costituito una garanzia definitiva ridotta del 50% (cinquanta per cento) in quanto in possesso della certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni e quindi pari al 13% (tredici per cento) dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dalla presente scrittura privata, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, mediante polizza fideiussoria contratta in data 09 giugno 2022 con la Compagnia di Assicurazioni Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Lecce, portante il numero 000162/112761804, per l'importo di € 932.241,00 (euro novecentotrentaduemiladuecentoquarantuno e centesimi zero), polizza fideiussoria che viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, come meglio specificato al successivo articolo 21.

La garanzia definitiva, come stabilito dall'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa appaltatrice,

degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogo costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa appaltatrice per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale vigente.

#### *20.2. Polizza assicurativa per responsabilità civile*

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7° del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'Impresa appaltatrice ha stipulato in data 28 giugno 2022 con la Compagnia di Assicurazioni Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Lecce, una polizza assicurativa portante il n. 112820588 che, debitamente firmata digitalmente dai contraenti viene conservata nel fascicolo e, sebbene materialmente non allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, come meglio specificato al successivo articolo 21.

La suddetta polizza tiene indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o causa di forza maggiore, con i seguenti massimali:

a) opere oggetto del contratto € 7.008.221,32 (euro settemilioniottomiladuecentoventuno e centesimi trentadue);

b) danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere

preesistenti € 2.000.000,00 (euro duemilioni e centesimi zero);

c) garanzia di Responsabilità Civile per danni a Terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo con un massimale di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni e centesimi zero).

La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna e cessare con la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ha altresì prodotto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 24, comma 4° e 106 comma 9 e 10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e come previsto dall'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'appalto:

- una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, contratta in data 24 agosto 2022, recante n. A122C647817-LB rilasciata dalla Compagnia Assicurativa Lloyd's Insurance Company S.A., Agenzia di Milano del valore € 1.401.644,26 (euro unmilionequattrocentunmilaseicentoquarantaquattro e centesimi ventisei) pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale;

- polizza n. 1/2727/122/173920186/5 rilasciata da UnipolSai, agenzia di Maglie, in data 6 maggio 2022, per PMG Engineering srl;

- polizza n. 202592755 rilasciata da Nobis, in data 29 marzo 2022, per STE srl;

- polizza n. 2022.1164673 rilasciata da Accelerant in data 19 maggio 2022, per ing. Carlucci.

Le polizze dovranno essere rinnovate prima della scadenza, secondo gli

obblighi di legge, inviando copia della quietanza o della nuova polizza all'Amministrazione.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale vigente.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. In attuazione dell'art. 24, comma 4 del Codice, deve essere presentata alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le modifiche o varianti di cui all'articolo 106 del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante. La mancata presentazione della polizza di garanzia della progettazione esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della

parcella professionale.

#### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

##### **Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai rogiti del Notaio Avv. Andreina De Nunzio, come meglio indicato in premessa;

- atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti ai rogiti del Notaio Dott. Giovanni De Donno, come meglio indicato in premessa;

- il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente Capitolato o non previsto da quest'ultimo e limitatamente alle parti ancora in vigore;

- il Capitolato Speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici e descrittivi del progetto posto a base di gara;

- l'analisi prezzi;

- il computo metrico estimativo ai sensi dell'art. 32 comma 14 bis del D. Lgs. 50/2016;

- il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano presentate dall'appaltatore di cui all'art. 100, comma 5 del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

- le polizze di garanzia previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010;

- il cronoprogramma di cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010;

- l'offerta economica;

- gli elaborati delle migliori tecniche presentate dall'Appaltatore in sede di offerta tecnica ed in generale tutti i documenti sviluppati dallo stesso, in sede di gara.

#### **Articolo 22. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 50/2016, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore, e il D.M. n. 145/2000, per quanto ancora vigente ed il DM 49/2018.

#### **Articolo 23. Domicilio del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore elegge speciale domicilio presso il Palazzo Comunale.

#### **Articolo 24. Spese contrattuali e registrazione**

Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti alla presente scrittura privata, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del Raggruppamento Temporaneo di Imprese appaltatore, senza diritto di rivalsa che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

**APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile, l'appaltatore, a mezzo del suo legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 3,5,6,9,11, 13 e 15 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico. Al presente contratto è allegato l'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo come meglio indicato in premessa.

-----

Il presente atto è stato da me letto, omettendo per volontà delle parti la lettura degli inserti il cui contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, ai contraenti i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

E richiestomi, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto che è stato scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia in numero 46 (quarantasei) pagine intere e quanto della successiva pagina 47 (quarantasette) fino a qua, che viene da me letto alle parti, le quali avendolo trovato conforme alla propria volontà lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82, mi dichiarano di aver già preso conoscenza degli allegati e mi dispensano dal darne lettura.

IL DIRIGENTE

IL PROCURATORE SPECIALE

DEL

DELL'IMPRESA

